



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE DI LAVORO

Composta dagli Ill.mi Mag. ri Magistrali

Dott. Romano

PANZARANI

- Presidente -

Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO

- Rel. Consigliere -

Dott. Attilio

CELENTANO

- Consigliere -

Dott. Corrado

GUGLIELMUCCI

- Consigliere -

Dott. Raffaele

FOGLIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

POGLIANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO

D'ANTONA, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

contro


RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA C.SO V.EMANUELE II 326, presso lo

studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li

-1-



Oggetto

Lavoro

R.G.N. 4330/1

Cron. 2186

Rep.

Ud. 24/04/98

Bil Riluc
si deposita 3/5/98
CORTE SUPREMA DI CASSA
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia et
al SIG.

per diritti L. 606
il 22 OTT 1998

IL CANCELLI
CORTE SUPREMA DI CASSA
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia - st
al SIG.

per diritti L. 606
il 22 OTT 1998

CORTE SUPREMA DI CASSA
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studi
al SIG.

per diritti L. 606
il 22 OTT 1998

22 OTT 1998



rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRO', giusta

delega, in atti;

- controricorrente - II

contro la sentenza n. 2963/95 del Tribunale di

MILANO, depositata il 21/03/95 R.G.N.250/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24/04/98 dal Consigliere Dott. Ettore

Raffaele GIANNANTONIO;

udito l'Avvocato ALLEVA;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. SCOGNAMIGLIO
per diritti L.

4 NOV 1998
(IL CANCELLIERE)





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 15 maggio 1991 il sig. Giovanni Pogliani conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la Riunione Adriatica di Sicurtà - Ras s.p.a., in persona del suo legale rappresentante.

Esponeva che nel 1956 aveva concluso un contratto di agenzia con la società convenuta per la gestione dell'Agenzia Ras n. 63 di Milano; che il 31 gennaio 1981 gli era stato affiancato nella gestione, in qualità di coagente, il sig. Achille Ratti; che in quella occasione gli erano state liquidate le indennità di risoluzione del vecchio rapporto di agenzia; che sulle dette indennità la R.A.S. aveva esercitato il diritto di rivalsa ex art. 37 dell'accordo economico collettivo nella misura del 50 per cento a suo carico e per l'altro 50 per cento a carico dell'altro coagente. Assumeva che la rivalsa a suo carico doveva considerarsi illegittima in quanto egli non aveva fruito dell'avviamento creato da un'altra persona, ma aveva creato egli stesso l'avviamento della agenzia e, come coagente, era succeduto a se stesso. Chiedeva pertanto che la Ras fosse condannata a restituirgli, quale percezione indebita, l'importo preteso come rivalsa dopo il 1981, così privandolo, di fatto, della liquidazione maturata nel periodo 1956 - 1981.

Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'istruttoria, con sentenza in data 20 gennaio 1993 il Pretore rigettava la domanda.



La decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 21 marzo 1995.

Avverso la decisione del Tribunale il sig. Giovanni Pogliani propone ricorso articolato in tre motivi. La Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369, nonché il vizio di difetto di motivazione.

Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la rivalsa prevista dall'art. 37 a.c.c. non si applica nel caso in cui l'agente, già titolare del contratto, subentri a sé stesso quale coagente; in tal caso infatti, ad avviso del ricorrente, l'agente non fruisce del risultato dell'opera di un altro agente, ma ha creato egli stesso l'avviamento dell'agenzia.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1230, 1231, 1322, 1325, 1751 cod. civ., e dell'art. 1362 stesso codice, nonché il vizio di difetto di motivazione.

Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'affiancamento del coagente abbia determinato una novazione soggettiva dell'originario rapporto di agenzia. Assume che si è trattato, invece, di un frazionamento fittizio del rapporto al quale gli agenti sono costretti per evitare futuri recessi ad nutum da parte della Compagnia.



CASAPOLICE
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1322, 1323 cod. civ., nonché il difetto di motivazione. Lamenta che il Tribunale non ha tenuto presente che, applicando il diritto di rivalsa al coagente che succede a se stesso, questi finisce per percepire una somma minore di quella che avrebbe dovuto percepire quale titolare del vecchio rapporto di agenzia.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.

L'accordo nazionale 16 settembre 1981 per gli agenti di assicurazione iscritti all'albo nazionale dispone che, in caso di risoluzione del rapporto, spettano all'agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Veicoli e Natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi tre indennità cumulativamente: la prima è costituita da una percentuale sull'incremento del monte premi (art. 25), la seconda da una percentuale sugli incassi (art. 26) e la terza da una percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidate all'agente negli ultimi tre esercizi (art. 27).

Specifiche disposizioni disciplinano l'indennità per il ramo vita (art. 28), il ramo capitalizzazione (art. 29), il ramo bestiame (art. 30), il ramo grandine (art. 31), il ramo trasporto (art. 32) e i rami non previsti dagli articoli da 24 a 32 (art. 33).

L'art. 12, quarto comma, dell'accordo dispone, inoltre, che, in caso di recesso dell'impresa, all'agente cessato che abbia compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato il 65° anno d'età, spetta, oltre alle indennità



previste dagli articoli da 25 a 33 per specifici settori, una ulteriore indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente nell'esercizio precedente.

Sono pertanto dovute all'agente, in caso di risoluzione del rapporto, due diversi tipi di indennità: quelle riconosciute dagli articoli 24 e seguenti e quella prevista dall'art. 12.

La distinzione è rilevante in quanto l'art. 37 dello stesso accordo riconosce all'impresa assicuratrice il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi; mentre la rivalsa non è riconosciuta per le somme previste dall'art. 12, quarto, quinto e sesto comma.

La diversa disciplina è giustificata dalla diversa funzione dei due tipi di indennità considerati. Come da tempo ha posto in evidenza la migliore dottrina, infatti, l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia ha una duplice funzione: una risarcitoria del danno subito dall'agente per la perdita della clientela, danno che potrà essere ancora maggiore nel caso di un patto di non concorrenza per il periodo di tempo successivo allo scioglimento del rapporto; l'altra compensativa per l'incremento dell'avviamento della società preponente e per il godimento dell'avviamento già costituito da parte del nuovo agente.

Le indennità di cui all'art. 12, quarto, quinto e sesto comma costituiscono il corrispettivo dovuto per l'incremento dell'attività della società preponente: sono dovute solo da questa che non può rivalersi nei confronti del nuovo agente.



Le altre indennità sono dovute, invece, come corrispettivo dell'avviamento goduto del nuovo agente sul quale gravano esclusivamente e al quale la società preponente è estranea. Tuttavia l'accordo prevede che la società preponente provveda al pagamento delle indennità dovute al vecchio agente o ai suoi eredi e le riconosca un diritto di rivalsa nei confronti del nuovo secondo un determinato piano di ammortamento; e ciò sia per assicurare al vecchio agente l'immediato pagamento di tutto il dovuto, sia per agevolare l'ingresso del nuovo agente.

La giustificazione causale di queste indennità è, dunque, non il compenso per l'avviamento di cui viene a godere la società preponente, ma l'avviamento goduto dal nuovo agente. Ciò giustifica il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti di quest'ultimo: diritto che non avrebbe avuto ragione di essere se la società preponente avesse pagato il vecchio agente per l'avviamento a lei procurato e che piuttosto che rivalsa di un proprio debito finisce per costituire un caso di pagamento con surrogazione.

Il diritto di rivalsa previsto dall'art. 37 si applica anche nel caso di variazione in aumento del numero dei titolari di un'agenzia prevista dall'art. 36; anche nel caso, cioè, in cui l'impresa, senza esserne richiesta dall'agente in carica, decida di affiancargli uno o più coagenti.

Difatti l'art. 36 dell'accordo, dopo avere riconosciuto alla società preponente il diritto potestativo di affiancare uno o più coagenti all'agente in carica, dispone che quest'ultimo conserva la sua anzianità, ma può ottenere l'immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33. In questo



caso, precisa la norma, "si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti". E con una nota a verbale le associazioni stipulanti hanno espressamente confermato con riferimento all'art. 36 "la possibilità per l'agente di ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, con il conseguente inizio anche nei suoi confronti di un rapporto nuovo a tutti gli effetti, ivi compreso l'obbligo della rivalsa".

L'estinzione del vecchio rapporto comporta che l'agente ha diritto all'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero; la costituzione del nuovo rapporto comporta il diritto di rivalsa della società nei confronti dei due coagenti per il 50 per cento ciascuno.

Ne consegue che, come ha esattamente ritenuto il Tribunale, il sig. Pogliani ha diritto nei confronti della RAS al pagamento dell'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero; e la società ha, a sua volta, diritto alla rivalsa nella misura del 50 per cento nei suoi confronti, come coagente del nuovo rapporto.

Giustamente pertanto, nel caso in esame, la RAS, dopo avere liquidato all'agente Pogliani tutte le indennità di risoluzione del vecchio rapporto di agenzia, ha esercitato il diritto di rivalsa ex art. 37 nella misura del 50 per cento a suo carico, come coagente del nuovo rapporto, e per l'altro 50 per cento a carico dell'altro coagente.

Il signor Pogliani ritiene, invece, che egli avrebbe diritto all'indennità di risoluzione del vecchio rapporto, ma non sarebbe soggetto a rivalsa. Questa,




infatti, è dovuta dal nuovo agente che fruisce dell'avviamento dell'agenzia creato da un'altra persona, ma non sarebbe dovuta nel caso del vecchio agente che succeda a se stesso e fruisca dell'avviamento che egli stesso ha creato.

La tesi non può essere accolta in quanto non tiene conto del fatto che il vecchio rapporto si è estinto e che, per effetto di questa estinzione, sono state liquidate all'agente tutte le indennità dovute; che è sorto un nuovo rapporto con due coagenti che fruiscono dell'avviamento dell'agenzia e che sono soggetti quindi alla rivalsa da parte della società preponente nella misura del 50 per cento ciascuna; e che nessun rilievo ha il fatto che uno dei due coagenti sia il vecchio titolare che ha creato l'avviamento stesso in quanto egli, nella sua nuova veste, recupera il portafoglio e l'avviamento dell'agenzia, che altrimenti avrebbe perso definitivamente, e può sfruttarne le potenzialità economiche nel periodo di svolgimento del nuovo rapporto.

Se così non fosse non risulterebbe giustificato che l'agente, dopo avere conseguito tutte le indennità di risoluzione del vecchio rapporto, possa fruire del portafoglio dell'agenzia senza essere soggetto alla rivalsa alla quale sono tenuti i nuovi agenti o coagenti.

D'altra parte non può dirsi che il diritto alla rivalsa nei confronti del vecchio agente finisca per frazionare illegittimamente l'originario rapporto e a produrre un danno al vecchio agente che finirebbe per ricevere, al termine dei due rapporti, una somma complessiva inferiore rispetto a quella che avrebbe percepito se il rapporto fosse stato considerato unitariamente.



Al riguardo sarà sufficiente osservare che l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto; che la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto dalla possibilità di trattenerne metà, di subire la rivalsa solo per l'altra metà e secondo un piano di ammortamento estremamente favorevole; e soprattutto dal recupero del portafoglio dell'agenzia nel periodo di svolgimento del nuovo rapporto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di causa, che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in quattro milioni di lire.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Giovanni Pogliani al pagamento delle spese di causa, che liquida in complessive lire 6.450.000 e al pagamento degli onorari di avvocato che liquida in quattro milioni di lire.

Così deciso in Roma il 24 aprile 1998.

Il Presidente

Il Relatore



Schi
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria

oggi, 22 OTT 1998



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Schi

ESSENE DI POSTA DI BOMBO, DI
E
3